



**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale**

del 26/11/2024 N° 423

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2024. PROCEDIMENTO A CARICO DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventisei** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **09:00**.

Nome	Presente	Assente
FABIO NICOLETTA	Si	
CAPITANI MICHELE	Si	
TUCCI ENRICO	Si	
MAGI BARBARA		Si
PAGNI RICCARDO	Si	
LORE' LORENZO	Si	
BIANCHINI MASSIMO	Si	
GIORDANO GIUSEPPE		Si
GIUNTI VANNA	Si	
PAPI MICAELA	Si	

Totale presenti: 8

Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio
NARDI GIULIO

Delibera N. 423 del 26/11/2024

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2024. PROCEDIMENTO A CARICO DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n.9, prot. n. 81786, del 18 ottobre 2024, l'Assessore Delegato (di seguito "A.D."), come da nomina del Sindaco con Decreto n. 25 del 12 giugno 2023, ha formulato contestazione di addebito a carico della Nobile Contrada del Nicchio in base al Regolamento per il Palio (di seguito "Regolamento");
- la Nobile Contrada del Nicchio, nei tempi previsti dal Regolamento, ha presentato memoria difensiva (recante numero di protocollo in entrata 83552);
- l'A.D. con atto n.22, prot. n. 86924, del giorno 8 novembre 2024, ha provveduto a formulare proposta sanzionatoria nei confronti della Nobile Contrada del Nicchio;
- gli atti sopracitati n. 9 e n. 22 costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- la Nobile Contrada del Nicchio ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dall'art. 98, comma 6, del Regolamento presentando memoria difensiva in data 18 novembre 2024 (recante numero di protocollo in entrata n. 89444).

Considerato che la Nobile Contrada del Nicchio nella sua memoria, corredata da otto allegati, ha:

- a) ribadito le proprie tesi senza apportare elementi e fatti nuovi rispetto a quanto già presentato all'A.D.;
- b) evidenziato che:

1) l'art. 101 del Regolamento per il Palio non consente che siano emanate nei confronti della Contrada più sanzioni per il contegno del fantino;

2) l'art. 101 del Regolamento per il Palio non consente che siano emanate nei confronti della Contrada più sanzioni per condotte del fantino appartenenti alla medesima fase paliesca;

3) anche per un principio di logica paliesca e fattuale, il comportamento del fantino e della Contrada durante la Mossa deve essere valutato nella sua unica complessità, oltre che nella sua unica logica strategica, per poter essere addebitato;

4) la proposta di deplorazione di cui al punto 2) del P.Q.M. dell'Ordinanza in argomento merita di essere annullata in quanto non corrisponde, per come formulata, alla realtà dei fatti risultante dalla documentazione prodotta e da una interpretazione ragionevole dei medesimi;

5) la proposta di deplorazione di cui al punto 1) del P.Q.M. dell'Ordinanza in argomento merita di essere annullata per i motivi sinteticamente ribaditi nei precedenti paragrafi e non tenuti in considerazione dall'Assessore delegato;

6) l'art. 101 del Regolamento per il Palio non può comunque essere applicato perché prevede una riconducibilità all'Ente Contrada che, nel caso di specie, merita di essere esclusa;

7) vi sono altri precedenti procedimenti relativi al Palio di luglio 2023 (D.G.n.413 del 2023), al Palio di agosto 2018 (D.G. n.443 del 2018) ed al Palio di luglio 2018 (D.G. n.432 del 2018) da tenere in debita considerazione;

8) vi è una proposta di sanzione relativa alla Contrada di Valdimontone e una proposta di sanzione a carico della Contrada della Lupa per i fatti avvenuti durante il Palio di agosto 2024 da tenere in debita considerazione;

- c) chiesto alla G.C. di annullare le proposte di sanzione di cui all'Ordinanza n.22 per i motivi di cui alla memoria ex art. 98, comma 6, del Regolamento (ossia i medesimi motivi di cui alla lettera b del presente atto) o comunque la loro derubricazione a censure.

La Giunta Comunale (di seguito "G.C.") rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa è finalizzata a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) l'A.D. ha correttamente richiamato i concetti di base del suo operato, così come codificati dalla Giunta Comunale (c.f.r. delibera n. 435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al suo ruolo ed ai suoi compiti;

3) - in riferimento ai punti nn. 1, 2 e 3 di cui alla lettera b, l'A.D. ha correttamente ricostruito la vicenda in quanto le condotte del fantino, come argomentate nell'Ordinanza n. 22, sono da ritenersi differenti e singolarmente sanzionabili perché riconducibili a due diversi articoli del Regolamento che vietano condotte diverse non riconducibili ad un comportamento unitario (art.67 e art. 64 del Regolamento). Inoltre la responsabilità, per la quale è chiamata a rispondere la Nobile Contrada del Nicchio per la condotta tenuta dal proprio fantino, ovvero "*per aver volontariamente sporto il gomito*", risulta essere quella di cui all'art. 101, comma 2, del Regolamento che disciplina altra fattispecie per la quale la Contrada è ritenuta responsabile.

Invece l'ulteriore responsabilità riconducibile alla Nobile Contrada del Nicchio, ossia per aver "*il proprio fantino durante tutte le fasi della Mossa svolto un'azione di continuo disturbo e schiacciamento verso il basso sia nei confronti della Contrada rivale che di tutte le altre Contrade, comportamenti per i quali il Mossiere ha anche formulato un avvertimento e un richiamo ufficiale al fantino della Nobile Contrada del Nicchio*", è quella di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del Regolamento. Dunque, come emerge dal dettato normativo la fattispecie descritta dal comma 1 è differente da quella di cui al comma 2 dell'art.101 del Regolamento, altrimenti non avrebbero motivo di esistere due diverse previsioni normative regolamentari. Anzi, non è da escludersi il concorso dei due commi dell'art.101 del predetto Regolamento.

Risulta, inoltre, aver particolare pregio l'affermazione della Nobile Contrada del Nicchio in virtù della quale la medesima discorre di "*Strategia complessiva*" e di "*scelta organica*" della Contrada. Quindi, delle due l'una, o si sostiene che la Contrada non abbia avuto alcun ruolo rispetto alle condotte tenute dal fantino, oppure discorrendo di "*strategia complessiva*" e di "*scelta organica*" è da ritenersi che la Contrada, ferme le argomentazioni sopra formulate relative alla duplice rilevanza delle condotte del fantino e della duplice responsabilità della Contrada, abbia avuto un ruolo non solo avente rilevanza oggettiva ma anche diretta nelle condotte poste in essere dal fantino, così da ritenere corretta la ricostruzione dell'A.D. Inoltre, per mera considerazione accademica, qualora la tesi sopracitata fosse stata fondata secondo regolamento, "*la strategia complessiva*" a cui si fa riferimento deporrebbe per una intenzionalità ancora più spinta di violare le norme regolamentari, circostanza che sicuramente avrebbe comportato un quadro sanzionatorio ben più pesante rispetto a quanto formulato con Ordinanza n.22;

- circa il punto n. 4 della lettera b, l'A.D. ha esposto esaurientemente nell'Ordinanza n. 22 le motivazioni che lo hanno indotto ad una ricostruzione dell'evento in tal senso, il cui contenuto è condiviso da quest'Organo Collegiale, ritenendo quanto addotto dalla Nobile Contrada del Nicchio privo di qualsiasi pregio in fatto ed in diritto Paliesco. Inoltre i precedenti richiamati, rispetto alla fattispecie menzionata al predetto punto, non presentano analogie con quest'ultima in particolare per entità della dinamica. Per di più ogni vicenda deve essere valutata per come in concreto si è svolta, per la pericolosità insita in una determinata condotta in un dato momento storico e per quelle che sono le circostanze temporali;

- rinviando al punto 5 di cui alla lettera b, quanto esposto dalla Nobile Contrada del Nicchio risulta essere una mera riproposizione delle eccezioni di cui alla memoria presentata in data 25 ottobre c.a. ai sensi dell'art. 98, comma 4, del Regolamento e rispetto alla quale si rimanda alla fondata ricostruzione dell'A.D. formulata nell'Ordinanza n.22;

- richiamando il punto 6 di cui alla lettera b, la disamina relativa all'applicabilità dell'art.101 è stata dall'A.D. ampiamente tratta ed argomentata in Ordinanza, nonché pienamente condivisa da questa G.C., risultando quanto sostenuto dalla Nobile Contrada del Nicchio privo di validità soprattutto laddove alla condotta del fantino, ossia "*l'aver sporto il gomito*", non si contesta l'art.101, comma 1, del Regolamento, come sostenuto dalla Nobile Contrada del Nicchio, bensì il comma 2 del predetto articolo;

- in riferimento al punto 7 della lettera b, la Delibera di Giunta n.432 del 2018 a pagina 1 richiama due proposte di sanzione, la prima relativa "*al cambio di posto*" mentre la seconda, poi archiviata, relativa "*all'essersi il fantino*

avvantaggiato dal cambio di posto". Quanto appena trascritto non è riconducibile alla fattispecie contestata alla Nobile Contrada del Nicchio perché, nel caso *de quo*, trattasi di due condotte differenti non riconducibili ad un comportamento unitario, vietate da due norme diverse e quindi sanzionate con due sanzioni. Circa la delibera n.443 del 2018 e la delibera n. 413 del 2023, le fattispecie in esse menzionate non presentano analogie con la fattispecie contestata alla Nobile Contrada del Nicchio, ciò sia per quanto attiene il profilo fattuale sia in riferimento alla gravità delle condotte tenute che, nel caso della vicenda riconducibile alla Nobile Contrada del Nicchio e al fantino Guglielmi, risultano molto più gravi di quelle tenute dai fantini dei predetti precedenti;

- circa la vicenda relativa alla proposta sanzionatoria formulata a carico della Contrada di Valdimontone, l'A.D. ha proposto due sanzioni, una al mangino e l'altra al contradaio della Contrada di Valdimontone, mentre ha proposto una sola sanzione per la Contrada di Valdimontone vista la contestualità della condotta dei predetti appartenenti alla Contrada. Le sanzioni sono nel complesso 3 e, nel caso di specie, esiste di fatto una sorta di immedesimazione organica con la Contrada da parte del mangino e del contradaio. Nel caso della Nobile Contrada del Nicchio e del fantino Guglielmi, precisato che il Regolamento per il Palio prevede diverse disposizioni sanzionatorie per la Contrada e per il Fantino, si tratta di diversa fattispecie, in quanto il fantino Guglielmi ha violato due diverse norme di condotta (artt.64 e 67 del Regolamento) ed in momenti diversi, così venendo meno l'unitarietà e contestualità della condotta tale da consentire l'irrogazione di una sola sanzione alla Nobile Contrada del Nicchio. Si evidenzia, inoltre, in riferimento all'eccezione relativa alla proposta di sanzione a carico della Contrada della Lupa (Palio del 16 agosto 2024), che risulta non pertinente parlare di sproporzione sanzionatoria in riferimento a condotte diverse che hanno determinato situazioni differenti.

Riassumendo:

I) la Nobile Contrada del Nicchio non ha offerto sostanzialmente una memoria diversa nella sua architettura rispetto a quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero indurre la G.C. ad un accoglimento delle sue tesi;

II) l'accurata visione di tutta la documentazione relativa al procedimento ha convinto la G.C. che la determinazione alla quale è giunto l'A.D. risultasse corretta ed adeguata;

Concludendo:

- visto l'art. 97 del Regolamento per il Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di far proprie le proposte formulate dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza n.22 sopra richiamata ed alla quale si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di comminare alla Nobile Contrada del Nicchio, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Regolamento, per il Palio del 16 agosto 2024 la sanzione di **una (1) deplorazione** per la condotta tenuta dal fantino Federico Guglielmi detto Tamurè di cui alla lettera **a**, e la sanzione di **una (1) deplorazione** per la condotta del predetto fantino di cui alla lettera **b**, che qui si riassumono:

a) per aver sporto volontariamente il gomito, durante una fase della mossa, verso il fantino della Contrada di Valdimontone inducendo, con una sollecitazione non consentita, la partenza improvvisa del cavallo assegnato in sorte alla Contrada di Valdimontone il cui fantino cadeva sul tufo.

La condotta di cui sopra risulta tale da configurare la responsabilità *ex art.* 101, comma 2, del Regolamento a carico della Nobile Contrada del Nicchio, in quanto la predetta condotta ha arrecato pregiudizio al regolare svolgimento del Palio;

b) per aver, durante le fasi della Mossa, svolto un'azione di continuo disturbo e schiacciamento verso il basso sia nei confronti della Contrada rivale che di tutte le Contrade, creando una situazione di grande confusione che ha compromesso la stabilità delle posizioni; comportamenti per i quali il Mossiere ha anche formulato un avvertimento e un richiamo ufficiale al fantino della Nobile Contrada del Nicchio.

La condotta di cui sopra risulta tale da configurare la responsabilità *ex art.* 101, commi 1 e 2, del Regolamento a carico della suddetta Contrada, poiché costantemente orientata ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio.

3. di applicare automaticamente la sanzione dell'**esclusione dal partecipare ad un (1) Palio**, ordinario e straordinario, come disposto dall'**art. 98, comma 11**, del Regolamento, in considerazione della precedente sanzione (**deplorazione**) di cui alla delibera di Giunta Comunale **n.478 del 28.12.2018**;
4. di notificare la presente deliberazione alla Nobile Contrada del Nicchio ai sensi dell'art. 98 c. 8 del Regolamento;
5. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO
f.to Nicoletta Fabio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, li 27/11/2024

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 27/11/2024

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27/11/2024

Siena, li 27/11/2024

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA